

RESOCONTO STENOGRAFICO

637.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	55809	ASTORI GIANFRANCO (DC)	55836
Disegni di legge di conversione:		BARACETTI ARNALDO (PCI)	55832
(Assegnazione a Commissione in sede		BONETTI ANDREA (DC), <i>Relatore</i> 55830, 55831	
referente ai sensi dell'articolo 96-		CERQUETTI ENEA (PCI)	55832, 55833
<i>bis</i> del regolamento)	55809	CODRIGNANI GIANCARLA (<i>Sin. Ind.</i>)	55835
(Trasmissione dal Senato)	55809	DI RE CARLO (PRI)	55836
Disegno di legge (Seguito della discus-		GITTI TARCISIO (DC)	55837
sione):		PISANU GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di</i>	
Conversione in legge, con modifica-		<i>Stato per la difesa</i>	55831, 55832
zioni, del decreto-legge 18 marzo		PRETI LUIGI (PSDI)	55835
1987, n. 92, recante misure urgenti		RUTELLI FRANCESCO (PRI)	55832, 55833,
per la concessione di miglioramenti			55834
economici al personale militare		SACCONI MAURIZIO (PSI)	55836
(4538).			
PRESIDENTE	55809, 55830, 55831, 55832,	Sui lavori della Camera:	
	55833, 55834, 55835, 55836, 55837	PRESIDENTE	55838

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

La seduta comincia alle 11.

ERIASSE BELARDI MERLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 aprile 1987.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Amalfitano, Andreotti, Cattanei, Cavigliasso, Fracanzani, Lattanzio e Tassone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge approvati da quel Consesso:

S. 2314 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 1987, n. 146, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (4666);

S. 2284 — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (4667).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, i suddetti disegni di legge sono deferiti alla II Commissione permanente (Interni), in sede referente, con il parere, rispettivamente, della I, della IV, della V, della VIII e della XIV Commissione e della I, della IV, della V, della VI, della VII e della XI Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 19 maggio 1987.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare (4538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare.

Ricordo che nella seduta del 12 maggio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica e ha replicato il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione devo osservare che il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare, prevede aumenti retributivi per il personale delle forze armate dello Stato e affida al Governo, a partire dal prossimo triennio, la determinazione dello stipendio e del trattamento economico accessorio di tutto il personale militare.

La Presidenza ritiene pertanto di dover dichiarare inammissibili, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge, confermando i criteri ispiratori della decisione già assunta nel corso della fase referente, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

a) Piermartini 1.11 e 1.02, Battistuzzi 1.03, Fini 1.05, e relativo subemendamento Miceli 0.1.05.1, Andreoli 1.01, Perrone 1.16, Baracetti 1.08, Janniello 1.04, Miceli 1.06 e 1.07, Perrone 2.01, Cerquetti 4.01 e Andreoli 4.02, in quanto diretti a modificare il trattamento di personale già in quiescenza, o comunque a riformare il trattamento di quiescenza, mentre il decreto-legge si limita a regolare gli effetti dei nuovi livelli retributivi su categorie di persone che andranno in quiescenza dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, e/o a estendere benefici economici al personale civile dello Stato che trae il suo trattamento economico dalla contrattazione sindacale triennale e che non appartiene alle forze armate;

b) Perrone 1.17, in quanto riconosce formalmente come forza di polizia il per-

sonale militare delle capitanerie di porto, con modificazione dello stato giuridico e del trattamento economico;

c) Cerquetti Dis. 1.2, in quanto modifica le vigenti competenze del COCER prevedendo che il trattamento economico del personale militare e i contenuti normativi del rapporto di lavoro vengano determinati attraverso accordi tra il COCER stesso ed il Governo.

La Presidenza ritiene viceversa, dopo aver ulteriormente approfondito la questione, di rivedere la decisione precedentemente assunta per quanto riguarda l'estensione di alcuni benefici economici ai militari di leva, in considerazione della stretta connessione esistente tra le limitazioni di alcuni diritti fondamentali previste dal particolare *status* del personale militare di ruolo e quelle previste per il personale di leva, a compensazione delle quali sono concessi alcuni benefici di natura economica, e di considerare pertanto ammissibili gli emendamenti Miceli 1.10 e Baracetti 2.1.

Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, do lettura della lettera, inviata il 12 maggio scorso a questa Presidenza dal presidente della Commissione bilancio della Camera:

«Onorevole Presidente, nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 4538-A concernente: "Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare", sono insorte perplessità relativamente alla quantificazione degli oneri recati dal testo licenziato dalla Commissione di merito (che, secondo l'istruttoria compiuta dalla V Commissione, appare sottostimata). Richiesto di chiarimento e di valutazioni, ai fini dell'espressione del parere, il rappresentante del Ministero del tesoro, onorevole Fracanzani, ha dichiarato di non essere in grado, in quel momento, di fornire le precisazioni richieste, ribadendo peraltro che tali problemi, a suo avviso, non sussistevano per il testo originario del decreto. Di conseguenza, la Commissione ha rite-

nuto di non poter allo stato procedere all'espressione di un parere.

Di tale situazione ritengo doveroso informarla, affinché ella assuma le iniziative che riterrà opportune ai fini dell'ulteriore *iter* del provvedimento.

Le rinnovo i miei più cordiali saluti.

«Firmato: Paolo Cirino Pomicino»

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «tenente colonnello compreso,» sono soppresse le parole: «con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliera,»;

al comma 7, le parole: «1° agosto 1981» sono sostituite dalle seguenti: «6 agosto 1981»;

il comma 8 è sostituito dai seguenti:

«8. A tutto il personale militare, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, a parità di grado e di servizio militare comunque prestato, è attribuito nel tempo lo stesso stipendio.

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato senza demerito 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

- a) capitani lire 1.500.000;
- b) maggiori lire 2.000.000;
- c) tenenti colonnelli ... lire 2.400.000.

8-ter. Dopo 25 anni di servizio, prestato senza demerito, dalla nomina a tenente, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli è corrisposto allo stesso titolo l'importo annuo lordo di lire 3.200.000.

8-quater. Agli ufficiali provenienti da carriere o ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo anno di servizio, prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di lire 1.000.000 non cumulabile con il trattamento di cui ai commi *8-bis* e *8-ter*»;

al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai sottufficiali, compresi quelli dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno annuo funzionale pari a lire 850.000 lorde»;

dopo il comma 9, sono aggiunti seguenti:

«*9-bis.* Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuito un assegno funzionale pari a lire 648.000 annue lorde, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale importo si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità ed è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

9-ter. Ai marescialli maggiori promossi tenenti del ruolo tecnico amministrativo dal 1° gennaio 1986 è attribuito il diritto a conservare gli scatti di anzianità acquisiti e l'assegno funzionale di cui al comma 9 che è riassorbito nel caso di passaggio al livello retributivo superiore».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali, fino al grado di

tenente colonnello, e sottufficiali delle forze armate, non percettori di compensi per lavoro straordinario, è istituita l'indennità militare forfetaria nella misura del 20 per cento dello stipendio iniziale del grado effettivamente rivestito»;

il comma 3 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«ART. 4. — 1. All'onere di lire 256 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 51 miliardi, a lire 105 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 53 miliardi, mediante corrispondente riduzione per lire 20 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 1168 e per lire 33 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 31 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi.

2. All'onere di lire 343 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di

anzianità, si provvede, quanto a lire 114 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001 per lire 40 miliardi, ed ai capitoli 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987; e, quanto a lire 102 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifiinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. A partire dal 1° gennaio 1989 lo stipendio del personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, nonché il trattamento economico accessorio di tutto il personale militare, sono stabiliti ogni triennio, mediante decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e tenuto conto delle indicazioni del Comitato centrale rappresentanze (COCER).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

Passiamo quindi alla discussione sul complesso degli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della marina e dell'aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V	420.000	910.000	1.400.000
VI	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-bis ...	555.000	1.202.000	1.850.000
VII	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-bis ..	891.000	1.930.000	2.970.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto	lire 6.200.000;
livello sesto	lire 7.200.000;
livello sesto-bis	lire 7.800.000;
livello settimo	lire 8.400.000;
livello ottavo	lire 10.400.000;
livello ottavo-bis	lire 11.440.000.

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificata dal primo comma

dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1981, n. 432.

8. Quale parziale omogeneizzazione stipendiaria con le forze militari di polizia ai tenenti colonnelli che abbiamo prestato servizio senza demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1987 un importo annuo lordo di lire 1.200.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui al presente articolo. Ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, viene attribuito dalla suddetta data l'importo di lire 2.400.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità. Gli importi predetti sono riassorbiti in caso di promozione al grado superiore.

9. Ai sottufficiali inquadrati nei livelli VI e VI-bis è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno funzionale pari rispettivamente, a lire 648.000 ed a lire 663.000 annue lorde. Gli importi di cui al presente comma si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio al livello retributivo superiore.

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione a tale ultimo fine degli importi di cui ai commi 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del li-

vello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle forze armate in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensioni di reversibilità aventi causa del personale militare delle forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Al personale militare delle forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del comprese 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1988 ai fini economici, gli stipendi annui lordi iniziali del

personale militare dell'esercito, della marina, dell'Aeronautica, esclusa l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, sino al grado di tenente colonnello compreso, incluso il personale di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva ed ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere, sono stabiliti come segue:

Livello	Lire	Gradi o Qualifiche
IV	5.500.000	soldato, caporale, caporal maggiore (vol.)
V	6.200.000	sergente, sergente maggiore
VI	7.200.000	maresciallo ordinario, maresciallo capo
VI-bis	7.800.000	maresciallo maggiore
VII	8.400.000	maresciallo maggiore aiutante, maresciallo maggiore carica speciale, sottotenente
VIII	10.400.000	tenente, capitano
VIII-bis	11.440.000	maggiore
IX	12.300.000	tenente colonnello

2-bis. L'inquadramento nei livelli retributivi dei gradi militari di cui al comma 2 si effettua riconoscendo nel livello l'intera anzianità di servizio militare comunque prestato.

1. 8.

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI
VITO, CAPECCHI, PALLINI,
GATTI, MARTELOTTI, OLIVI,
PALMIERI, SPATARO, ZANINI.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il personale militare dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, e della Guardia di finanza, che riveste i gradi di maresciallo ordinario e capo nonché la qualifica di maresciallo carica speciale, è inquadrato rispettivamente nei livelli VI e VI-bis, con l'osser-

vanza dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

1. 3.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA,
STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento sulla ultima classe di stipendio. L'inquadramento nei livelli stipendiali è effettuato riportando negli stessi livelli, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, la stessa posizione stipendiale per classi e successivi aumenti periodici spettante al 31 dicembre 1985. Per il personale militare inquadrato in applicazione del presente decreto in un livello diverso da quello di cui al decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modifica-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

zioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni, lo stipendio è attribuito conservando nel nuovo livello il numero di classi e scatti in godimento nel livello di provenienza.

1. 19.

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI.

Sostituire i commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quer, 9 e 9-bis con i seguenti:

8. A tutto il personale militare, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, a parità di grado e di servizio militare comunque prestato, è attribuito nel tempo lo stesso stipendio.

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato senza demerito 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	lire
a) capitani	1.500.000;
b) maggiori	2.000.000;
c) tenenti colonnelli	2.400.000.

8-ter. Agli ufficiali sino al grado di colonnello compreso, dopo 25 anni di servizio prestato senza demerito dalla nomina a tenente è corrisposto, allo stesso titolo, l'importo annuo lordo di lire 3.200.000.

8-quer. A decorrere dal 1° gennaio 1987, agli ufficiali provenienti da carriere diverse, al compimento del diciannovesimo anno di servizio prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di lire 1.200.000 non cumulabile con il trattamento di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 9.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai

sottufficiali, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attribuito un assegno funzionale pari a lire 1.000.000; detto importo è elevato a lire 1.200.000 al compimento di 29 anni di servizio senza demerito.

9-bis. Gli importi di cui ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quer e 9 si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore o di promozione al grado di generale e corrispondenti.

1. 27.

LA COMMISSIONE.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo il comma 8-quer, aggiungere il seguente:

8-quinquies. Il servizio prestato da sottufficiale viene valutato al 50 per cento ai fini della anzianità prevista dal comma 8-bis.

0. 1. 27. 1.

ANGELINI VITO, BARACETTI, CERQUETTI.

Dopo il comma 8-quer, aggiungere il seguente:

8-quinquies. La parziale omogeneizzazione stipendiale di cui ai commi 8-bis e 8-ter dovrà trovare completa attuazione con il prossimo rinnovo retributivo. Nella stessa occasione si dovrà procedere all'adeguamento dell'importo indicato al comma 8-quer.

0. 1. 27. 2.

DI RE.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quer, 9, 9-bis, 9-ter, con i seguenti:

8. A decorrere dal 1° giugno 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

con le forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato senza demerito 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Lire
a) capitani	1.500.000;
b) maggiori	2.000.000;
c) tenenti colonnelli	2.400.000.

8-bis. Agli ufficiali sino al grado di colonnello compreso, dopo 25 anni di servizio prestato senza demerito dalla nomina a tenente è corrisposto, allo stesso titolo, l'importo lordo di lire 3.200.000.

8-ter. A decorrere dal 1° giugno 1987, agli ufficiali provenienti da carriere diverse, al compimento del diciannovesimo anno di servizio prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di lire 1.200.000 non cumulabile con il trattamento di cui ai commi 8, *8-bis* e 9.

9. A decorrere dal 1° giugno 1987, ai sottufficiali, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attribuito un assegno funzionale pari a lire 1.000.000; detto importo è elevato a lire 1.200.000 al compimento di 29 anni di servizio senza demerito.

9-bis. Gli importi di cui ai commi 8, *8-bis*, *8-ter* e 9, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riasorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore o di promozione al grado di generale e corrispondenti.

1. 18.

GOVERNO

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo il comma 8-ter, aggiungere il seguente:

8-quater. La parziale omogeneizzazione stipendiale di cui ai commi 8 e *8-bis* dovrà

trovare completa attuazione con il prossimo rinnovo retributivo. Nella stessa occasione si dovrà procedere all'adeguamento dell'importo indicato al comma *8-ter*.

0. 1. 18. 1.

DI RE.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater con i seguenti:

8. A tutto il personale militare, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, a parità di grado e di servizio militare comunque prestato, viene attribuito, per principio generale, nel tempo, lo stesso stipendio. La parificazione decorre dal 1° maggio 1987.

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia, prevista dal comma 8, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato senza demerito 15 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	lire
a) capitani	1.500.000;
b) maggiori	2.000.000;
c) tenenti colonnelli	2.400.000.

8-ter. Dopo 25 anni di servizio, prestato senza demerito, dalla nomina a tenente, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli è corrisposto allo stesso titolo l'importo annuo lordo di lire 3.600.000.

8-quater. Le norme dei commi 8, *8-bis* e *8-ter* si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventesimo anno di servizio militare comunque prestato.

8-quinquies. Agli ufficiali provenienti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

da carriere o ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato compete rispettivamente la somma di lire 1.200.000 e lire 1.500.000 annue lorde, non cumulabile col trattamento di cui al comma 8-*quater*.

8-*sexies*. Al militare con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità nel grado di provenienza, ma promosso successivamente, è attribuito lo stipendio di quest'ultimo.

1. 14.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, REBULLA, MELELEO, SAVIO.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al personale militare di cui al comma 1 del presente articolo è estesa l'applicazione dei meccanismi di determinazione dello stipendio di cui all'articolo 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a partire dal 1° gennaio 1989.

1. 4.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Sostituire il comma 8-bis con il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1987, a parziale deroga di quanto dettato dal comma 8, l'applicazione dei commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli ufficiali che abbiano prestato senza demerito 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, è stabilita nelle misure provvisorie annue a fianco di ciascuno dei gradi indicati:

a) capitani con 15 anni, lire 1.500.000;

b) maggiori con 15 anni, lire 2.000.000;

c) tenenti colonnelli con 15 anni, lire 2.500.000;

d) tenenti colonnelli con 25 anni, lire 3.200.000;

e) colonnelli con 25 anni, lire 3.200.000.

1. 20.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI, BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO BELLO, MELELEO, PERRONE, RABINO, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Sopprimere il comma 8-ter.

1. 26.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI, BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO BELLO, MELELEO, PERRONE, RABINO, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

*Sostituire il comma 8-*quater* con il seguente:*

8-*quater*. Agli ufficiali provenienti da carriere diverse, a decorrere dal 1° gennaio 1987, al compimento del diciannovesimo anno di servizio prestato senza demerito compete la somma di lire 1.200.000, non cumulabile con il trattamento di cui ai commi 8-*bis* e 9.

1. 5.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

*Sostituire il comma 8-*quater* con il seguente:*

8-*quater*. Agli ufficiali provenienti dai ruoli dei sottufficiali al compimento del diciannovesimo anno di servizio prestato senza demerito compete la somma di lire 1.200.000 non cumulabile con il tratta-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

mento di cui al comma 8-bis ed ai successivi commi 9 e 9-bis.

1. 25.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI, BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO BELLO, MELELEO, PERRONE, RABINO, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Al comma 8-quater, sostituire la cifra: 1.000.000, con la seguente: 1.200.000.

1. 9.

BARACETTI, CERQUETTI, ANGELINI, VITO, CAPECCHI, PALLINI, GATTI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI.

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

8-quinquies. La parziale omogeneizzazione stipendiale di cui ai commi 8-bis e 8-ter dovrà trovare completa attuazione con il prossimo rinnovo retributivo. Nella stessa occasione si dovrà procedere all'adeguamento dell'importo indicato al comma 8-quater.

1. 12.

DI RE.

Sostituire i commi 9, 9-bis e 9-ter, con i seguenti:

9. A decorrere dal 1° gennaio 1989 è istituito l'assegno funzionale per sottufficiali dell'esercito, marina, aeronautica e Guardia di finanza, nonché per gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, secondo le modalità e nella misura determinate triennialmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri della difesa e delle finanze, di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e tenendo conto delle indicazioni del Consiglio centrale della rappresentanza (COCER).

9-bis. Ai sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 e 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a titolo di acconto, a decorrere dal 1° gennaio 1987, un assegno annuo funzionale rispettivamente di lire 1.200.000 e di lire 1.500.000 annue lorde. Gli importi di cui al presente comma si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

9-ter. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano compiuto rispettivamente 19 e 29 anni di servizio, senza demerito, è attribuito, a titolo di acconto, a decorrere dal 1° gennaio 1987, l'assegno funzionale rispettivamente di lire 648.000 e lire 1.000.000 annue lorde. Gli importi di cui al presente comma si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.

9-quater. Ai sottufficiali dell'esercito, marina, aeronautica, Guardia di finanza e agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 in relazione all'anzianità di servizio individuale, come appresso specificato:

a) da 10 anni e sino a 15 anni: n. 3 scatti;

b) dopo 15 anni e non oltre 20 anni: n. 4 scatti;

c) dopo 20 anni e non oltre i 25 anni: n. 5 scatti;

d) dopo 25 anni e non oltre i 30 anni: n. 6 scatti;

e) dopo 30 anni e non oltre i 35 anni: n. 7 scatti;

f) dopo 35 anni: n. 8 scatti.

9-quinquies. Gli importi di cui al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

comma 9-*quater* si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

1. 15.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, MELELEO, SAVIO, REBULLA.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 o 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito un premio di professionalità pari rispettivamente a lire 1.000.000 e a lire 1.200.000 annue lorde a decorrere dal 1° gennaio 1987. Il predetto premio di professionalità è corrisposto ai sottufficiali all'atto della promozione a maresciallo maggiore, aiutante e carica speciale, qualora più favorevole, nella misura di lire 1.100.000 annue lorde.

1. 6.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 e 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno annuo funzionale pari rispettivamente a lire 1.000.000 e a lire 1.200.000.

1. 24.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI, BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO BELLO, MELELEO, PERRONE, RABINO, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ai sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attri-

buito, a partire dal 1° gennaio 1987, un assegno annuo lordo funzionale pari a lire 1.000.000 lorde. Agli stessi soggetti, che abbiano compiuto 29 anni di servizio senza demerito, viene attribuito, dalla stessa data, l'importo di lire 1.200.000 lorde.

1. 1.

ANGELINI VITO, BARACETTI, CERQUETTI, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MAGRI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, POCHETTI, SPATARO, ZANINI.

Al comma 9, sostituire il primo periodo con i seguenti: Ai sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1987, un assegno funzionale pari a lire 850.000 annue lorde. Dopo 29 anni di servizio senza demerito è attribuito allo stesso titolo la somma di lire 1.000.000 annue lorde.

1. 13.

DI RE.

Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

9-bis. — Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 e 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1987, un premio di professionalità pari rispettivamente a lire 650.000 ed a lire 800.000 annue lorde.

1. 7.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

9-bis. Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, che abbiano compiuto 19 e 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

data di entrata in vigore del presente decreto, un assegno annuo funzionale pari rispettivamente a lire 650.000 e a lire 850.000.

1. 23.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI,
BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO
BELLO, MELELEO, PERRONE,
RABINO, REBULLA, SAVIO, STE-
GAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Al comma 9-bis, sostituire il primo periodo con i seguenti: Agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1987, un assegno funzionale pari a lire 648.000 annue lorde. Agli stessi soggetti, che abbiano compiuto 29 anni di servizio senza demerito, è attribuito, dalla stessa data, l'importo di lire 750.000 annue lorde.

1. 2.

ZANINI, BARACETTI, CERQUETTI,
ANGELINI VITO, CAPECCHI PAL-
LINI, GATTI, MAGRI, MARTEL-
LOTTI, OLIVI, PALMIERI, PO-
CHETTI, SPATARO.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Gli importi stabiliti per l'assegno annuo funzionale non sono tra loro cumulabili.

1. 21.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI,
BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO
BELLO, MELELEO, PERRONE,
RABINO, REBULLA, SAVIO, STE-
GAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Sopprimere il comma 9-ter.

1. 22.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI,
BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO
BELLO, MELELEO, PERRONE,
RABINO, REBULLA, SAVIO, STE-
GAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. A decorrere dal 1° luglio 1987, l'attuale misura della paga giornaliera spettante al personale in servizio militare obbligatorio di leva è elevata a lire dodicimila.

1. 10.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA,
STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Al personale dirigente dello Stato ed alle categorie ad esso equiparate, fruente del trattamento economico provvisorio disciplinato dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dalle disposizioni successivamente emanate, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979 in avanti, è attribuito, nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1987 e nella misura intera dal 1° gennaio 1988, lo stesso trattamento pensionistico spettante al personale collocato a riposo dal 1° maggio 1986, di qualifica ed anzianità pari a quelle alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis dell'articolo 1, valutato in lire 40 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1. 11.

PIERMARTINI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Il trattamento economico di quiescenza del personale militare è ag-ganciato alla dinamica del trattamento economico del personale in servizio di pari grado ed anzianità. L'adeguamento delle pensioni del personale militare comunque già cessato dal servizio è fatto mediante la ricostruzione delle singole posizioni amministrative con attribuzioni dei livelli, classi e scatti biennali in relazione al servizio prestato così come previsto per il personale in servizio. Il trattamento stesso è ricalcolato ogni triennio tenendo conto dei benefici intervenuti per il personale in servizio, è liquidato dagli enti amministrativi che erogano le competenze all'atto dell'invio in congedo. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente comma decorrono per il 50 per cento dal 1° gennaio 1988 e per il rimanente 50 per cento dal 1° gennaio 1989.

1. 16.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, RE-
BULLA, MELELEO, SAVIO.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

15-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamate a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo forestale dello Stato e il personale militare delle Capitanerie di porto».

15-ter. Al personale militare delle capitanerie di porto, con decorrenza 1° ottobre 1987, spetta il trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 17.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, RE-
BULLA, MELELEO, SAVIO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al personale dirigente militare e civile dello Stato, fruente del trattamento economico provvisorio disciplinato dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dalle disposizioni successivamente emanate, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979 in avanti, è attribuito, nella misura del 40 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1987 e, nella misura intera, dal 1° gennaio 1988, lo stesso trattamento pensionistico spettante al personale collocato a riposo dal 1° maggio 1986, di qualifica ed anzianità pari a quelle alle quali è riferito il trattamento di quiescenza in godimento, utilizzando, all'uopo, lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, relativo all'accantonamento. «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1. 02.

PIERMARTINI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al personale delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello e al personale dirigente civile ad esso equiparato, nonché al personale docente dell'università, cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1979, il trattamento di quiescenza è riliquidato, dal 1° luglio 1987, sulla base degli stipendi 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, per la qualifica alla quale è riferito il trattamento in godimento e l'anzianità da valu-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

tare ai sensi del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 100 miliardi per gli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1. 03.

BATTISTUZZI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate, dal 1° luglio 1987, sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferme restando la qualifica e l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo, da valutare ai sensi del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'esercizio 1987 ed in lire 100 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1.05.

FINI, MICELI, LO PORTO, PELLEGGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis — Dalla predetta data del 1° luglio 1987 sono altresì riliquidate, sulla base dei miglioramenti concessi nel tempo al personale in servizio, le pensioni del personale civile e militare dello Stato non dirigente collocato in congedo dopo il 1° gennaio 1979, ferme restando la qualifica e l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

0.1.05.1.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al personale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979, il trattamento di quiescenza sarà riliquidato, con decorrenza 1° luglio 1987, sulla base degli stipendi derivanti, per il grado al quale è riferito il trattamento di quiescenza in godi-

mento, dall'applicazione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati, all'atto del collocamento in quiescenza, da valutare ai sensi del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 1982, n. 869. Con le stesse modalità e decorrenza sarà riliquidato il trattamento di quiescenza del personale di cui all'articolo 10, 11-bis e 12 del medesimo decreto-legge n. 283 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 432 del 1981, collocato in quiescenza successivamente al 1° gennaio 1979, fermo restando anche per detto personale il riferimento alla qualifica in base alla quale è determinato il trattamento di quiescenza in godimento e alla anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento in quiescenza, da valutare, oltre che ai sensi del citato decreto-legge n. 681 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 869 del 1982, anche ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987 in lire 40 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 in lire 100 miliardi annui, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1.01.

ANDREOLI, ASTORI, IANNIELLO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

1. Al personale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979, il trattamento di quiescenza è riliquidato, con decorrenza 1° luglio 1987, sulla base degli stipendi derivanti, per il grado al quale è riferito il trattamento di quiescenza in godimento, dall'applicazione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento in quiescenza, da valutare ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 convertito con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

2. Il trattamento di quiescenza dei militari delle forze armate e della Guardia di finanza, di grado inferiore a colonnello, escluso dalla perequazione dei trattamenti pensionistici prevista dalla legge 17 aprile 1985, n. 141, è riliquidato triennialmente a decorrere dal 1° gennaio 1986 con incremento dell'80 per cento dei miglioramenti retributivi spettanti al pari grado, con pari anzianità, in servizio.

3. I benefici previsti per il personale di cui al comma 2 sono attribuiti a decorrere dal 1° luglio 1987.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 30 miliardi per gli anni 1988-89 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1.08.

BARACETTI, CERQUETTI, ANGELINI
VITO, CAPECCHI, PALLINI,
GATTI, MAGRI, MARTELOTTI,
OLIVI, PALMIERI, POCHEZZI,
SPATARO, ZANINI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al personale di cui all'articolo 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979, il trattamento di quiescenza sarà riliquidato, con decorrenza 1° luglio 1987, sulla base degli stipendi derivanti, per il grado al quale è riferito il trattamento di quiescenza in godimento, dall'applicazione del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati, all'atto del collocamento in quiescenza, da valutare ai sensi del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987 in lire 8 miliardi e per gli anni 1988 e 1989 in lire 16 miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro «Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio».

1. 04.

IANNIELLO, ANDREOLI, ASTORI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al personale delle forze armate e dei corpi di polizia, collocato a riposo rispettivamente prima del 1° gennaio 1982 e del 1° gennaio 1984, sono estese, agli effetti pensionistici, con decorrenza dal 1° gen-

naio 1987, le misure dell'indennità operativa pensionabile di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e dell'indennità mensile pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

1. 06.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA,
STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai sottufficiali delle forze armate sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori, marescialli maggiori aiutanti e carica speciale, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, 6 scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

1. 07.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA,
STAITI DI CUDDIA DELLE
CHIUSE.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti i sottufficiali e degli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello compreso dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della marina e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

dell'aeronautica, l'indennità militare forfetaria nelle seguenti misure annue lorde, da corrispondere in undici mensilità:

livello V	lire 1.240.000
livello VI	lire 1.440.000
livello VI-bis	lire 1.560.000
livello VII	lire 1.680.000
livello VIII	lire 1.830.000
livello VIII-bis	lire 1.898.000

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, fino a concorrenza del compenso stesso».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, è istituita l'indennità militare forfetaria da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale attribuito per grado effettivamente rivestito:

a) sottufficiali e ufficiali sino al grado di tenente colonnello: 20 per cento;

b) colonnelli e generali: 10 per cento.

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento.

2. 4.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, REBULLA, MELELEO, SAVIO.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 è

istituita l'indennità forfetaria sullo *status* militare nella misura di lire 1.900.000 annue lorde per tutto il personale militare delle forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza. Tale indennità è interamente pensionabile. Al personale militare in ferma di leva obbligatoria e prolungata, il suddetto importo viene pagato in misura pari al 20 per cento per il 1988, in misura pari al 30 per cento per il 1989 ed in misura pari al 40 per cento per il 1990.

2. 1.

BARACETTI, CERQUETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GATTI, MAGRI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, POCCHETTI, SPATARO, ZANINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, non percettori di compenso per lavoro straordinario, è istituita l'indennità militare forfetaria da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale del grado effettivamente rivestito:

a) sottufficiali e ufficiali fino al grado di tenente colonnello: 20 per cento;

b) colonnelli e generali: 15 per cento.

2. 2.

MICELI, LO PORTO, PELLEGATTA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate non percettori di compenso per lavoro straordinario, è istituita l'indennità militare forfetaria da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale del grado effettivamente rivestito:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

a) sottufficiali ed ufficiali sino al grado di tenente colonnello: 20 per cento;

b) colonnelli e generali: 10 per cento.

2. 5.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI, BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO BELLO, MELELEO, PERRONE, RABINO, REBULLA, SAVIO, STEGAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1988 a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della marina e dell'aeronautica, l'indennità militare forfetaria di lire 1.900.000 annue lorde.

2. 3.

DI RE.

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva. I provvedimenti di inquadramento economico nei confronti degli ufficiali vengono adottati con atto dispositivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.

2. Al personale del Ministero della difesa e della Guardia di finanza è corrisposto, dalla data di cessazione stessa, un trattamento determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

3. Il trattamento di cui al comma 2 è esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del personale deceduto

durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

4. Il trattamento provvisorio è protratto oltre il termine di 6 anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.

2. 01.

PERRONE, CACCIA, ASTORI, REBULLA, MELELEO, SAVIO.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avverto che all'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

«1. All'onere di lire 243 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 51 miliardi, a lire 105 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione per lire 20 miliardi ciascuno degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1168 e 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e, quanto a lire 31 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle Commissioni tributarie» per lire 23 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 4 miliardi; «Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste» per lire 4 miliardi.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

2. All'onere di lire 323 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 114 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 90 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, ed ai capitoli 4001, 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987; e, quanto a lire 102 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, i seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi.

3. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 4, nel testo sostituito dalla Commissione (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. In relazione all'obiettivo di riforma e ristrutturazione dell'Amministrazione della difesa ed alla responsabilità, alle funzioni, alla formazione e riqualfica-

zione del personale civile per l'espletamento della relativa attività nell'area centrale, tecnico-industriale e dei servizi logistici e di supporto, è attivato un fondo di incentivazione della produttività per il personale civile della difesa.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato in lire 13 miliardi per il 1987 e in lire 58 miliardi per il 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987.

3. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo saranno definite con successivo decreto del ministro della difesa, d'intesa con le organizzazioni sindacali, secondo le modalità stabilite dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro per il pubblico impiego) e sulla base della normativa vigente per il comparto dello Stato.

4. 01.

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI
VITO, CAPECCHI PALLINI,
GATTI, MARTELOTTI, OLIVI,
PALMIERI, SPATARO, ZANINI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al fine di adeguare il trattamento economico accessorio del personale civile della difesa alla particolare situazione di maggiore impegno lavorativo conseguente anche ai processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, è istituito un fondo di lire 13 miliardi per l'anno 1987, di 53 miliardi per l'anno 1988 e di 66 miliardi per l'anno 1989 e successivi.

2. I criteri e le misure di ripartizione e attribuzione del predetto fondo in favore del personale civile saranno definiti con successivo decreto del ministro della difesa, di intesa con le organizzazioni sinda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

cali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

3. All'onere di 13 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987 si provvede a carico del capitolo n. 1601 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno. All'onere di 53 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1988 e di 66 miliardi per l'anno 1989 e successivi si provvede mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1987.

4. 02.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI,
BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO
BELLO, MELELEO, PERRONE,
RABINO, REBULLA, SAVIO, STE-
GAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Poiché nessuno chiede di parlare sugli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo unico del disegno di legge di conversione:

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1.1.

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI
VITO, CAPECCHI, PALLINI,
GATTI, MAGRI, MARTELOTTI,
OLIVI, PALMIERI, POCHEZZI,
SPATARO, ZANINI.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. A partire dal 1° gennaio 1989 il trattamento economico del personale militare appartenente all'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), alla marina militare e all'aeronautica militare è stabilito sulla base di accordi di cui al successivo comma 2-*quinquies*, con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Gli accordi sono triennali.

2-*bis*. Formano altresì oggetto degli accordi di cui sopra i corrispettivi militari degli istituti civili quali l'orario di servizio, le ferie, i permessi, i congedi, le aspettative, i recuperi ed i riposi compensativi, i trattamenti economici di lavoro straordinario, festivo, notturno, di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché le materie di cui al comma 8 dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

2-*ter*. Per i militari appartenenti all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza, restano ferme le previsioni degli articoli 43 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, con la previsione che le sezioni carabinieri e Guardia di finanza del COCER partecipino alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 95 della medesima legge.

2-*quater*. Il COCER sezione marina, per le problematiche di ordine economico che riguardano il personale militare degli organi periferici del Ministero della marina mercantile, è titolare della trattative inerenti specifiche istanze collettive delle categorie da discutere con ministri anche diversi da quello della difesa.

2-*quinquies*. Gli accordi previsti dal presente articolo vengono stipulati da una delegazione composta dal ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal ministro della difesa, dal ministro del tesoro o dai sottosegretari rispettivamente delegati, e dalle sezioni del COCER interessate all'accordo nonché dal presidente dello stesso.

2-*sexies*. Se gli accordi di cui ai precedenti commi non vengono raggiunti entro 90 giorni dall'inizio delle trattative, il ministro della difesa riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti e alla determina-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

zione dei trattamenti si provvede per il triennio con atto legislativo.

Dis. 1. 2.

CERQUETTI, BARACETTI, ANGELINI
VITO, CAPECCHI, PALLINI,
GATTI, MAGRI, MARTELLOTTI,
OLIVI, PALMIERI, POCHETTI,
SPATARO, ZANINI.

Al comma 2, sostituire le parole: Comitato centrale rappresentanze (COCER) con le seguenti: Consiglio centrale di rappresentanza.

Dis. 1. 3.

ANDREOLI, ASTORI, AZZOLINI,
BAMBI, CACCIA, CAROLI, LO
BELLO, MELELEO, PERRONE,
RABINO, REBULLA, SAVIO, STE-
GAGNINI, ZOPPI, SCOVACRICCHI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione, chiedo al relatore quale sia il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati, desidero chiedere alla Presidenza se dal punto di vista procedurale sia possibile continuare i nostri lavori dopo aver sentito il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha in realtà espresso alcun parere, quindi l'Assemblea è sovrana. Non so, onorevole Bonetti, se abbia seguito completamente la lettura della lettera. In essa si dice: «Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto di non poter allo stato procedere alla espressione di un parere». È l'Assemblea quindi a trovarsi nella condizione di dover decidere il da farsi.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. La ringra-

zio, signor Presidente. Volevo soltanto accertarmi di questo punto.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Cerquetti 1.8, Miceli 1.3, Cerquetti 1.19, e sui subemendamenti Angelini Vito 0.1.27.1 e Di Re 0.1.27.2.

Raccomando, evidentemente, l'approvazione dell'emendamento 1.27 della Commissione; parere invece contrario sull'emendamento Di Re 0.1.18.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.18 del Governo, devo precisare che tratta lo stesso argomento dell'emendamento 1.27 della Commissione, pur con due differenze: in quest'ultimo è aggiunto un primo comma e si modifica la decorrenza (prevista dall'emendamento del Governo per il 1° giugno 1987) portandola al 1° gennaio 1987. Pertanto, dopo avere raccomandato l'approvazione dell'emendamento 1.27 della Commissione, in un certo senso, considero i due emendamenti alternativi.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.18 del Governo dovrebbe risultare precluso a seguito dell'approvazione di quello della Commissione. Vedremo ciò che accadrà dopo la votazione. In quel momento potrà esprimere nuovamente il parere della Commissione.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Perrone 1.14 e Miceli 1.4. Per quanto riguarda l'emendamento Andreoli 1.20, la Commissione ritiene che anch'esso debba essere considerato assorbito dall'emendamento 1.27 della Commissione stessa e del Governo.

PRESIDENTE. Vedremo quali saranno le valutazioni della Presidenza a seguito della votazione su questi due emendamenti.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Lo stesso discorso deve valere per gli emendamenti Andreoli 1.26, Miceli 1.5, Andreoli 1.25 e Baracetti 1.9. Il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Di Re 1.12

e Perrone 1.15. Anche l'emendamento Miceli 1.6 è parzialmente assorbito dall'emendamento 1.27 della Commissione; per la parte che non può essere considerata concorrente con l'emendamento della Commissione, il parere è contrario. Gli emendamenti Andreoli 1.24, Angelini 1.1 e Di Re 1.13 sono ugualmente assorbiti dall'emendamento del Governo. Lo stesso dicasi per l'emendamento Miceli 1.7. Desidero, però, precisare che, quando dico che questi emendamenti sono assorbiti dall'emendamento del Governo, intendo che lo siano per quanto riguarda le forze armate nel loro complesso, nonché da un altro emendamento preannunciato dal Governo e che è stato presentato al Senato in sede di conversione del decreto contenente miglioramenti retributivi per il personale delle forze di polizia. Le forze armate che esplicano funzioni di polizia — carabinieri e Guardia di finanza — sono pertanto regolamentate da tale emendamento presentato in quella sede.

PRESIDENTE. Onorevole Bonetti, naturalmente le è possibile, in qualità di relatore, esprimere il parere solo sugli emendamenti all'esame dell'Assemblea.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Data la situazione, devo chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento Miceli 1.7.

PRESIDENTE. Lei ha detto che, qualora il Governo presentasse un emendamento in proposito, tali emendamenti dovrebbero risultare assorbiti. Momentaneamente questo emendamento non è stato ancora presentato, per cui lei deve esprimere il parere della Commissione.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Qualora non venga ritirato, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Ripeto che, quando il Governo presenterà un emendamento in proposito, valuteremo la situazione.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Andreoli 1.23, la

Commissione invita i presentatori a ritirarlo, perché la materia è regolamentata dal decreto che si riferisce al trattamento economico delle forze di polizia.

PRESIDENTE. Nel caso in cui non venisse ritirato, la Commissione allora si dichiarerà contraria?

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Sì, signor Presidente. Lo stesso discorso vale per l'emendamento Zanini 1.2, in quanto si riferisce ai carabinieri ed alla Guardia di finanza. Ritengo altresì che gli emendamenti Andreoli 1.21 e 1.22 siano assorbiti dall'emendamento 1.18 del Governo. Parere contrario, invece, sull'emendamento Miceli 1.10.

PRESIDENTE. Gli altri emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge sono inammissibili; la prego pertanto di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Parere favorevole sull'emendamento Andreoli 2.5 e parere contrario sugli emendamenti Perrone 2.4, Baracetti 2,1, Miceli 2.2 e Di Re 2.3. La Commissione esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Cerquetti Dis. 1.1 e Andreoli Dis. 1.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per quanto riguarda gli emendamenti Cerquetti 1.8, Miceli 1.3 e Cerquetti 1.19, nonché sui subemendamenti Angelini Vito 0.1.27.1 e Di Re 0.1.27.2; per quanto riguarda l'emendamento 1.27 della Commissione, il Governo deve formulare due osservazioni. In relazione al primo comma desidero avanzare una riserva, giacché la sua interpretazione può dar luogo a «scavalcamenti» tra pari grado; c'è, quindi, bisogno di una formulazione più dettagliata.

Per quanto concerne il comma 8-bis,

rilevo che esso modifica la decorrenza dal 1° giugno, contenuta nell'emendamento del Governo; ciò comporta una questione rilevante relativa alla copertura finanziaria. Con riferimento all'ultima riga dell'emendamento, debbo notare che essa riproduce un errore di trascrizione che è, del resto, anche nel testo del Governo, signor Presidente. All'ultima riga, prima di «grado di generale» bisognerebbe scrivere «grado di colonello, generale e corrispondenti». Esposte tali osservazioni, il Governo ribadisce la posizione espressa con il proprio emendamento 1.18, del quale ovviamente raccomanda all'Assemblea l'approvazione.

ENEA CERQUETTI. Se ho ben capito, onorevole Pisanu, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.27 dalla Commissione.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.27 dalla Commissione, ma sottolinea le ragioni della propria contrarietà; concorda, invece, con il parere contrario del relatore sull'emendamento Perrone 1.14. Il parere è contrario anche sugli emendamenti Miceli 1.4 e Andreoli 1.20; nonché sugli emendamenti Andreoli 1.26, Miceli 1.5, Andreoli 1.25, Baracetti 1.9, Di Re 1.12, Perrone 1.15, Miceli 1.6, Andreoli 1.24, Angelini 1.1, Di Re 1.13, Miceli 1.7, Andreoli 1.23, Zanini 1.2, Andreoli 1.21, e 1.22, Miceli 1.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti Perrone 2.4, Baracetti 2.1 e Miceli 2.2, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. Parere favorevole, come il relatore, sull'emendamento Andreoli 2.5; contrario sull'emendamento Di Re 2.3.

L'articolo aggiuntivo Perrone 2.01 deve ritenersi precluso, anche a prescindere dalla precedente dichiarazione di inammissibilità. Il Governo è favorevole all'emendamento Cerquetti Dis. 1.1 e conseguentemente contrario al successivo emendamento Cerquetti Dis. 1.2. Parere favorevole anche sull'emendamento Andreoli Dis. 1.3.

ENEA CERQUETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ENEA CERQUETTI. Qualora sia stata chiesta la votazione segreta mediante procedimento elettronico sul mio emendamento 1.8, chiedo di parlare con riferimento a tale emendamento.

PRESIDENTE. Stavo proprio per annunciare all'Assemblea che, essendo state richieste votazioni segrete mediante procedimento elettronico... Se mi lascia concludere, onorevole Cerquetti... Stia tranquillo che avrà la parola, per dichiarazione di voto, al momento opportuno.

Come dicevo, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni segrete mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

ARNALDO BARACETTI. Dopo questa richiesta, la democrazia cristiana può aver messo settanta generali nelle sue liste, ma dimostra di essere contro i miglioramenti del trattamento economico del personale militare (*Applausi all'estrema sinistra*). Potete aver messo anche novanta generali nelle vostre liste; ma il personale militare saprà che, poiché non siete qui presenti, volete far decadere i miglioramenti che il Parlamento può approvare (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Baracetti, la prego, lei avrà a tempo debito la parola per dichiarazione di voto. Essendo stata richiesta la votazione segreta mediante procedimento elettronico, ciascuno potrà parlare per dichiarazione di voto dopo la sospensione della seduta.

FRANCESCO RUTELLI. Presidente, preannuncio che chiederò la parola per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Rutelli.

Sospendo la seduta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

**La seduta, sospesa alle 11,30,
è ripresa alle 11,55.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cerquetti 1.8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cerquetti. Ne ha facoltà.

ENEA CERQUETTI. Signor Presidente, il mio emendamento 1.8 recepisce una delle tante proposte formulate dal Consiglio centrale della rappresentanza militare. Il gruppo della democrazia cristiana ha chiesto lo scrutinio segreto su questo emendamento allo scopo di far mancare il numero legale e di favorire così una reiterazione del decreto; in altri termini intende passare da un decreto Spadolini ad un decreto Gaspari.

La posizione del gruppo comunista era ed è quella di concludere l'iter del provvedimento, in modo che esso, ovviamente emendato, sia convertito in legge entro il 18 del mese in corso. Il gruppo della democrazia cristiana assume quindi su di sé tutta la responsabilità di una reiterazione che, a nostro giudizio, non si basa su alcun principio. Sarebbe stato infatti diverso se, dopo l'espressione di un voto da parte di questa Assemblea, si fosse in seguito giunti ad una reiterazione del decreto. Sarebbe stato infatti importante che in almeno uno dei due rami del Parlamento si fosse acquisita la posizione dei gruppi e dei partiti. Invece il partito di maggioranza relativa non vuole far esprimere i gruppi parlamentari su alcune questioni che rimangono irrisolte. La prima di tali questioni, lo abbiamo ascoltato dal rappresentante del Governo, è quella della decorrenza dei benefici. A questo proposito vale la pena di sottolineare che le conquiste compiute dai gruppi parlamentari nei confronti del decreto originario sono state acquisite; ma ora il Governo vuole però postdatare l'entrata in vigore di quei benefici e questo è

un primo punto del contendere che non si vuole dibattere in quest'aula. In secondo luogo non si vuole risolvere la questione dell'indennità forfettaria militare che nella versione voluta dalla democrazia cristiana punisce in particolare i sottufficiali e gli ufficiali inferiori per centinaia di migliaia di lire l'anno. Da ultimo non si vuole votare sui benefici della paga dei soldati di leva.

Poco fa il collega Baracetti mi ricordava che, mentre la democrazia cristiana candida nelle proprie liste numerosi generali, si negano diritti legittimi di sottufficiali, di ufficiali inferiori e di soldati di leva. Per quanto riguarda i soldati di leva, vorrei rilevare che sono entrati nella lista della democrazia cristiana personaggi come il generale Capuzzo che si scontrò anche con lo stesso gruppo parlamentare democristiano sulla questione relativa alla disponibilità dei soldati di indossare la divisa in libera uscita, togliendo in tal modo loro i diritti politici, civili e culturali conquistati con la legge sui principi della disciplina militare.

Questo è purtroppo coerente con la negazione di un adeguamento della paga dei soldati di leva a quei livelli che il COCER ci ha indicato. E voi che vi occupate, attraverso i manifesti affissi nelle strade, di mostrare qual è il ruolo anche dei «nonni» verso i nipoti, vi dimenticate però che oggi sono le nonne, sono le madri a dover dare 200 mila lire al mese ai giovani in servizio militare, perché non volete elevare a 10 mila lire al giorno la paga dei soldati di leva (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Con il dibattito di questa mattina noi registriamo un anticipo della parata militare del 2 giugno. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria commedia che disonora il nostro Parlamento, che prende in giro le attese di centinaia di migliaia di cittadini in uniforme e delle loro famiglie. Oggi mancherà il

numero legale; si sono perse ore ed ore di tempo e buttate via tonnellate di proposte, di riflessioni e di iniziative politiche, semplicemente per l'intento della democrazia cristiana di abolire per fini elettorali un decreto-legge firmato dal ministro Spadolini e sostituirlo con un decreto-legge del ministro Gaspari.

La democrazia cristiana si assume la responsabilità di far mancare il numero legale; il colpo d'occhio di quest'aula è eloquente, non c'è una maggioranza su nessuna possibile soluzione concreta. Ci si è affannati solo per fare un teatrino di proposte e di controproposte, ben sapendo — e questo lo sapevano tutti — che si sarebbe andati soltanto ad iniziative di facciata che non avrebbero portato a nessun risultato; mentre i risultati concreti di quello che sta avvenendo li vediamo sulla stampa, allorché il generale Poli dichiara di non aver scelto tra le forze armate e la democrazia cristiana, ma tra la democrazia cristiana e un'industria bellica.

Il generale Poli con notevolissima faccia di bronzo sul quotidiano *la Repubblica*, domenica scorsa, ha affermato che non sarebbe andato in pensione ma avrebbe continuato ad occuparsi delle sue cose come dirigente industriale. Questo lo dichiara su un quotidiano nazionale il capo di stato maggiore nel momento in cui si trova a Washington a rappresentare i legittimi interessi del nostro paese! Le sue interviste, mentre è ancora in carica e non ha ancora rassegnato le dimissioni, indicano quale senso dello Stato egli abbia! Che vergogna per le istituzioni, che vergogna per la Repubblica!

Vengono poi censurate — e qui le richiamo con onore — le candidature, che il mio partito presenta a queste elezioni, di uomini che sono usciti con grande dignità dalle forze armate: come il capitano di fregata Alberto Febraro, che è stato condannato per aver denunciato le condizioni in cui nei sommergibili difettosi si vogliono mandare a morire i militari di leva ed i marinai del nostro paese; come il generale Ambrogio Viviani, del quale conoscete le iniziative di rigore e di fedeltà

verso le istituzioni nei suoi compiti di altissima, delicata responsabilità; come il capitano De Feo, che per primo ha denunciato gli intrecci affaristici e criminali collegati al traffico delle armi.

Questa è la partita in corso. Rispetto a tale partita e alla vergogna che si consuma questa mattina — lo dico a coloro che ci ascoltano fuori di quest'aula, perché qui, ripeto, viene recitata una commedia che già si sa come andrà a finire — noi diciamo che l'appuntamento è con il nuovo Parlamento, per il riconoscimento adeguato dei diritti dei militari, di carriera e di leva, che non possono essere trattati come «pezze da piedi». Contestualmente vogliamo ribadire — ed a tale proposito siamo in forte polemica con il gruppo comunista che propone soltanto un rilancio per aumentare miglioramenti economici — che il prossimo Parlamento dovrà occuparsi del taglio delle spese, «dei rami secchi», degli sprechi e della vergogna di un bilancio della difesa che è già oggi pari a 21 mila miliardi e che si vuole continuare a gonfiare e a dilatare per altre migliaia di miliardi. Non si può dire soltanto di sì a questi aumenti, se non si dice anche no agli sprechi, alle disfunzioni, ai parassitismi e agli imbrogli!

FRANCESCO ZOPPETTI. Tu voti?

FRANCESCO RUTELLI. Non voti neanche tu, perché ti prendono in giro e oggi partecipi ad una commedia! È un gioco delle parti, lo sapete benissimo! Ed anche voi avete la vostra parte in questo gioco!

MARIO POCETTI. Voti?

FRANCESCO RUTELLI. Ma ci rivedremo nel nuovo Parlamento per votare una legge decente e giusta per gli interessi dei militari e di tutti i cittadini italiani (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Voterò contro l'emendamento Cerquetti 1.8. È l'ultima volta che parlo dal seggio parlamentare che ho occupato per 41 anni, perché non mi sono candidato alle elezioni. In questo momento sono, per la mia diligenza, l'unico del mio gruppo qui presente; ritengo perciò opportuno esprimere anche l'opinione di coloro che fanno parte del gruppo del PSDI.

Grazie, signor Presidente, ed auguri a tutti coloro che si ripresentano per essere rieletti alla Camera dei deputati (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, credo che ci troviamo in uno dei momenti più mortificanti della vita parlamentare, visto e considerato che già la materia è stata compressa nei limiti di un decreto che promuove soltanto un'azione di giustizia salariale e non dà all'esercito le risposte che meritava. Ed erano risposte che coinvolgevano il paese in un discorso sui fondamentali rapporti che devono sussistere fra la democrazia e l'uso delle forze armate. In questo caso non si può non esprimere con il massimo vigore la deplorazione per l'atteggiamento che ha assunto il partito di maggioranza relativa, la democrazia cristiana, in questo gesto politico contrario alla possibilità di espressione, libera, articolata e varia, del Parlamento. Questo gesto è contrario agli interessi democratici e della sicurezza, una sicurezza che riposa su quelle forze armate che non sono composte soltanto dallo stato maggiore, ma anche dai militari di leva, dai sottufficiali, dagli ufficiali, anche ai gradi di maggiore responsabilità, che desiderano partecipare e contribuire alla finalizzazione dei loro obiettivi. Sono costoro, infatti, gli operatori autentici della sicurezza del paese. Per la prossima legislatura si promette loro soltanto l'intervento autoritario e non il recepimento di quella volontà di partecipazione insita nelle rap-

presentanze militari e che dalle stesse è stata espressa. Non si deve dimenticare, il paese deve sapere che nel colloquio avuto con il ministro della difesa le rappresentanze hanno fatto presente — ed hanno anche chiesto che ciò fosse reso noto al paese — che il primo posto nell'ordine dei loro interessi era occupato proprio da un ruolo più idoneo ed incisivo delle rappresentanze stesse. Veniva poi quello dei miglioramenti adeguati in favore delle categorie più deboli e meno tutelate, compresi i sottufficiali e gli appuntati dei corpi di polizia, già pesantemente penalizzati, danneggiati anche sotto l'aspetto della decorrenza dei benefici.

Sono queste le priorità che vengono chieste dal cuore democratico dell'esercito. Pertanto, gli emendamenti che tendono ad insistere (o insistevano, per meglio dire, vista la condizione attuale dell'Assemblea) sull'indennità forfettaria, sulla valorizzazione anche agli effetti economici degli ufficiali inferiori e dei sottufficiali, così come tutto ciò che riguarda la paga del militare di leva erano punti fondamentali per dare un segnale autentico.

Il solo segnale che sta dando la democrazia cristiana è quello della presentazione nelle sue liste elettorali del generale Poli e del generale Cappuzzo, cioè di persone che aspirano a diventare responsabili del Ministero della difesa e non sono stati mai favorevoli al sostegno della legge delle rappresentanze e dei principi della disciplina militare.

Sotto questo aspetto, noi non possiamo non deplorare profondamente un comportamento di questo genere, e la nostra insoddisfazione ha connotati politici e civili, che ci dispiace non siano stati raccolti da tutti gli esponenti di questo Parlamento, che pure, in sede di lavori ed in momenti demagogici di interventi esterni, avevano promesso e si erano impegnati ad un comportamento ben diverso.

Per i motivi esposti, noi ci troviamo in condizioni di forte difficoltà, anche personale, soggettiva, psicologica, di fronte ad una reazione così poco civile e così poco responsabile. La denunciemo a tutti,

la denunciemo anche all'opinione pubblica (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sacconi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO SACCONI. Onorevole Presidente, il mio voto, non certo determinante, sarà di astensione dal voto sull'emendamento Cerquetti 1.8, sulla base di due ordini di considerazioni.

Per un verso, con l'approvazione dell'emendamento che ci accingiamo a votare avremmo il risultato di far decadere il decreto e di dover richiedere, in conseguenza, la sua reiterazione. Per un altro verso, tuttavia, l'emendamento corrisponde a legittime aspettative dell'ambiente militare, anche se non è dato in questo momento all'Assemblea di apprezzare fino in fondo la coerenza di esso con le linee generali della disciplina del pubblico impiego, per la quale alcuni problemi di coerenza e di compatibilità si pongono.

Tuttavia, a me pare che la giornata odierna confermi un'esigenza di rallentare i nostri lavori parlamentari nella fase attuale, proprio per evitare che l'Assemblea diventi teatro di una competizione a contenuto prevalentemente elettorale, anziché luogo di seria e responsabile decisione.

Con questi intenti, quindi, confermo la mia astensione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Re. Ne ha facoltà.

CARLO DI RE. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente, soltanto per annunciare che il gruppo repubblicano voterà contro l'emendamento Cerquetti 1.8, ritenendo che l'argomento in esso affrontato investa complessivamente il pubblico impiego e vada, quindi, affrontato in tale quadro e con maggiore attenzione per l'intero problema. Ma, poi-

ché la discussione sta prendendo una piega per la quale non sappiamo se potremo sottolineare alcuni argomenti, io, rifacendomi anche a quanto ho detto nel mio intervento in occasione della discussione sulle linee generali, intendo evidenziare due punti, che sono oggetto di altri emendamenti. Non prenderò quindi la parola successivamente.

In primo luogo mi riferisco alla necessità di stabilire il periodo entro il quale la completa omogeneizzazione stipendiale avrà luogo; in secondo luogo, rifacendomi anche alla posizione del Governo, espressa dallo stesso sottosegretario Pisanu, mi riferisco alla necessità che l'indennità forfettaria sia uguale per tutti i sottufficiali ed ufficiali di ogni livello, in modo da favorire soprattutto i gradi inferiori e da compensare il compito che svolgono gli ufficiali di grado superiore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Astori. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ASTORI. Signor Presidente, colleghi della Camera, il tono prevalente delle dichiarazioni di voto che abbiamo ascoltato sin qui mostra come il dibattito relativo alla conversione in legge del decreto-legge in esame assuma caratteristiche strumentali che non appartengono alla riflessione e al lavoro che la Commissione difesa, in modo unitario e positivo, aveva sviluppato su questo terreno.

Una tematica come quella militare avrebbe richiesto un clima diverso e dovrebbe trovare nell'intero Parlamento, inteso come istituzione, un interlocutore valido, senza scivolare su sponde di rincorse elettorali quali quelle che abbiamo avvertito negli interventi di alcuni colleghi.

Del resto la commedia elettorale, cari colleghi Rutelli e Cerquetti, è destinata a durare ben poco. Lo stesso gioco del partito comunista non può che essere corto nell'attuale circostanza, quasi che la Camera agisse in modo asettico e non avesse ben presenti i tempi politici e legislativi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

del provvedimento, quasi che non sapessimo che il Senato non è convocato e che, quindi, ben difficilmente potrebbe convertire in legge il decreto.

È quindi un gioco corto, destinato a durare solo fino a lunedì prossimo, quando non ci sarebbe più la possibilità di convertire in legge il decreto.

Credo che una seconda riflessione debba essere espressa sulle condizioni in cui stiamo affrontando la votazione su questo primo emendamento, proposto dal gruppo comunista. Dove sono, infatti, i partiti che anche in questa sede hanno fatto roboanti dichiarazioni di voto a sostegno delle loro proposte? Se uno sguardo dobbiamo rivolgere a questa Assemblea, cari colleghi, non credo che esso veda penalizzato il gruppo della democrazia cristiana, impegnato a sostenere con coerenza accordi e propositi che non furono solo del nostro gruppo ma dell'intera Commissione difesa.

Ed allora, nell'annunciare il voto contrario del gruppo della democrazia cristiana sull'emendamento Cerquetti 1.8, che sposa un gioco corto di rincorsa, di rivendicazioni, di proposte ulteriori e in qualche modo penalizza il lavoro serio, condotto su un testo unitario concordato sin dallo scorso febbraio dall'intera Commissione difesa, penalizza il lavoro svolto dalla Commissione stessa in sede referente, credo non si possa che esprimere l'auspicio che la Camera respinga queste indicazioni di corto respiro e sappia invece dare al Governo suggerimenti utili affinché, dato che il Senato non sarà in condizioni di convertire in legge il decreto, possano andare avanti le ipotesi di carattere perequativo che hanno trovato sensibile la Commissione difesa in sede referente e che credo possano trovare il Governo attento interlocutore rispetto a ciò che la rappresentanza militare ha proposto (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione sull'emendamento Cerquetti 1.8, sul quale è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cerquetti 1.8, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Onorevoli colleghi, comunico che la Camera non è in numero legale (*Commenti alla estrema sinistra*).

MARIO POCHETTI. È una vergogna!

ARNALDO BARACETTI. È una vergogna! Lo hanno fatto apposta per impedire che l'Assemblea esaminasse gli emendamenti! (*Commenti del deputato Tassi*). Se non fosse stato richiesto il voto segreto, si sarebbero potuti votare gli emendamenti: questa è la realtà!

PRESIDENTE. A norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, non essendo la Camera in numero legale per deliberare, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 12,20,
è ripresa alle 13,20.**

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Gitti se insista nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Cerquetti 1.8.

TARCISIO GITTI. Sì, signor Presidente, a nome del gruppo della democrazia cristiana, insisto nella richiesta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1987

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cerquetti 1.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ARNALDO BARACETTI. È una vergogna che i democristiani non siano qui a votare! È una vergogna! L'Assemblea doveva essere in grado di votare!

MARIO POCHETTI. Baracetti ha ragione!

ARNALDO BARACETTI. Non occorre il ricorso allo scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Onorevole Baracetti la prego.

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che, per la seconda volta, la Camera non è in numero legale.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Poiché la Camera non è nuovamente in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

A norma di regolamento la nuova seduta della Camera dovrebbe avvenire domani alle 11. Tuttavia, considerato che, in regime di scioglimento della Camera ogni seduta deve essere considerata conseguenza di convocazioni straordinarie, a norma dell'articolo 62, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 29, primo comma, del regolamento, convocazioni alle quali non possono applicarsi le norme ordinarie sulla successione delle riunioni dell'Assemblea e sul calendario dei lavori, che del resto non esiste; considerato inoltre lo stato dei lavori stessi circa i provvedimenti all'ordine del giorno, ritengo opportuno convocare la Camera a domicilio.

Molti auguri, cari colleghi (*Applausi*).

La seduta termina alle 13,22.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16,10.*